

DETERMINAZIONE n. 213 del 22 dicembre 2016

Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED
ASSISTENZA ASSICURATIVA A FAVORE DI
ATERSIR – DITTA AON SPA

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

richiamata la determinazione n. 191 del 6.12.2016 con la quale è stato attivato il procedimento per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR - con ricorso al mercato elettronico di Intercenter, al prezzo più basso a seguito di specifica richiesta di offerta (RdO);

accertato che, a fronte dell’attivazione della procedura di cui al punto precedente, rivolta ad un unico operatore AON SPA, in data 22.12.2016 è stata valutata l’offerta pervenuta, ritenendola conforme alle indicazioni di cui al capitolato inerente l’RDO di cui trattasi e determinando pertanto la proposta di aggiudicazione a favore della stessa ditta AON Spa;

dato atto che, ai sensi della normativa vigente in materia, è in corso la verifica in capo alla Soc. AON Spa, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

considerato opportuno procedere tempestivamente all’attivazione dell’esecuzione delle prestazioni in considerazione della scadenza delle polizze in essere presso Atersir al 31.12.2016, per non arrecare un danno grave all’Ente (in via d’urgenza *ex art. 32 co. 8*) e di dichiarare, pertanto, il presente provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace;

dato atto che si procederà alla revoca del presente affidamento, qualora in esito alle verifiche in corso risultassero motivi ostativi, quali l’insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 o di altre cause ostative previste nei documenti di gara;

ritenuto pertanto di affidare, in via d’urgenza, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR – secondo i contenuti del capitolato allegato al presente atto, senza che i servizi in parola comportino per l’Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro; tali servizi infatti verranno remunerati, secondo consuetudine di mercato, da parte delle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze;

visti:

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;
- l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;


ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa e stante l'urgenza di procedere onde non arrecare un grave danno all'Ente ed affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR – secondo i contenuti del contratto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, alla Società AON SPA, con sede legale in Via Andrea Ponti 8/10 - 20143 Milano – e sede operativa in Via Enrico Mattei 102 – 40138 Bologna - cod. fisc e P.IVA 10203070155 – Codice CIG Z271C66480;
2. di dichiarare, per le motivazioni espresse in narrativa, considerata l'urgenza di procedere, la presente aggiudicazione immediatamente efficace, dando atto che nel caso in cui, in esito alle verifiche in corso, risultasse in capo alla Soc. AON S.p.A. il mancato possesso dei requisiti generale *ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016* o l'insorgenza di altro motivo ostativo, si procederà alla revoca della presente aggiudicazione procedendo ai sensi della normativa vigente in materia;
3. di dare atto che sarà il Direttore dell'Agenzia, ad intervenire nell'atto di stipula del contratto relativo ed inerente al servizio consulenza e brokeraggio assicurativo;
4. di dare atto, altresì, che i servizi in parola non comportano per l'Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro; tali servizi, infatti, verranno remunerati, da parte delle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze;
5. di dare atto, infine, che con successivo e separato provvedimento saranno adottati gli impegni per la liquidazione dei premi delle polizze assicurative in essere;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna



Spett.le AON SPA
Via Andrea Ponti 8/10
20143 MILANO

Oggetto: Contratto di prestazione di servizi

Il sottoscritto Ing. Vito Belladonna Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, competente alla stipula del presente contratto in nome e per conto di ATERSIR (C.F. 91342750378), manifesta l'intenzione di avvalersi della collaborazione della Società AON SPA C.F. 10203070155 con sede legale in Milano Via Andrea Ponti 8/10 (nel corpo del contratto definita come "aggiudicataria") secondo i principi, i termini e le condizioni di seguito descritti.

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR). Con l'accettazione da parte di ATERSIR dell'offerta, l'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a fornire i servizi sopraelencati nei termini indicati dal presente contratto.

In particolare, la prestazione del servizio di brokeraggio assicurativo dovrà riguardare la ricerca della migliore "copertura assicurativa dei rischi inerenti le persone e le attività dell'Agenzia, nonché l'attività professionale necessaria a mettere in relazione l'Ente con la Compagnia Assicuratrice più idonea allo scopo e ad assisterla in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti del portafoglio assicurativo".

Risultano altresì comprese nel servizio richiesto tutte le attività di consulenza e di assistenza per la definizione del contenuto del contratto di assicurazione e delle relative polizze.

L'attività del Broker dovrà in ogni caso comprendere almeno i seguenti servizi base, indicati in via principale e non esaustiva:

1. Analisi dei rischi attinenti alle specifiche attività dell'Agenzia, finalizzata alla razionalizzazione delle coperture assicurative;
2. Analisi tecnico-assicurativa delle polizze attualmente in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni presenti sul mercato assicurativo attuale;
3. Collaborazione nella gestione amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti di assicurazione, segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, assistenza tecnica in tutte le vicende del contratto stesso (variazioni, modifiche, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, ...);
4. Assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
5. Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia di assicurazioni rilevanti per l'Agenzia e supporto al personale dell'Agenzia nella gestione di tutte le attività inerenti le prestazioni assicurative;
6. Svolgimento di servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti dal Broker in sede di gara.

Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto è Fausta Pizzaghi, Funzionario economico-finanziario dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell'Agenzia, cui l'aggiudicatario dovrà rapportarsi per l'espletamento dell'incarico.

Art. 2 – Valore del servizio e corrispettivi

I servizi di consulenza e brokeraggio non comporteranno per l'Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro. Tali servizi verranno remunerati, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze attraverso provvigioni.

Dette provvigioni si intenderanno applicate sui premi al netto delle imposte.

Il valore del contratto è costituito dalle commissioni che saranno poste a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze dell'Agenzia. Tale importo è pari a:

- 4,99% del valore della polizza nel ramo RCA
- 11,99% del valore delle polizze nei rami diversi per tutta la durata dell'incarico,

entrambe le suddette percentuali corrispondono a quelle poste a base di gara tenuto conto del ribasso offerto.

Non si determinerà alcun corrispettivo per l'analisi di nuovi rischi o per l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Agenzia ritenga di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

La remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione, sul premio imponibile chiesta dal broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitoli di polizza e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Art. 3 – Termini di esecuzione

Il contratto avrà una durata di anni tre, con decorrenza dal 23.12.2016.

Si esclude fin d'ora la clausola del tacito rinnovo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Il contratto di brokeraggio si intende automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle parti.

Art. 4 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo aggiudicatario ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 5 - Obbligazioni specifiche dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto e del disciplinare della procedura che ha portato alla selezione dell'aggiudicatario, a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente contratto, nel disciplinare della procedura che ha portato alla selezione dell'aggiudicatario e nei suoi allegati;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ATERSIR, entro i territori di competenza di ATERSIR medesima.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il soggetto affidatario del contratto si obbliga ad eseguire in proprio la presente fornitura. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 8- DUVRI

Oggetto prevalente dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR e per tutta questa parte, visto l'art 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

Per il presente appalto non sono pertanto individuati costi interferenziali per la sicurezza.

Art. 9 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo del servizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all'aggiudicatario dall'ATERSIR; l'aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la

stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ATERSIR potrà applicare all'aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo dei servizi oggetto del contratto.

ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 10 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker; il broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il broker dovrà trasmettere ad Atersir i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

La liquidazione dei premi avverrà mediante bonifico bancario sul c/c indicato dall'aggiudicatario entro 30 gg dalla data di ricezione.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario può sospendere l'esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora l'aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

Art. 11 - Trasparenza

L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse disciplinati dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 12 - Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 13 - Responsabile esterno del trattamento dati

L'aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno dei dati e avrà l'obbligo di attenersi alle indicazioni della stazione appaltante e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

Art. 14 - Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, ATERSIR potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel disciplinare della procedura che ha portato alla selezione dell'aggiudicatario.

In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) qualora l'aggiudicatario abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 10;
- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;

- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

Art. 15 – Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a/r.

L'Agenzia ha diritto altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip Spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL n. 95/2012.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i. qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- ii. qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'aggiudicatario medesimo;
- iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o Direzione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 16 - Divieto di cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti della fornitura.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 17 - Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto l'aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di ATERSIR / sezione amministrazione trasparente.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 18 - Responsabile del servizio

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare il Responsabile della prestazione di servizio, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 19 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo 14 - "Risoluzione".

Art. 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale del contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

